



CITTA' DI CARINI

PROVINCIA DI PALERMO

Ordinanza n. 20 del 26.04.2010

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE ANNO 2010

IL SINDACO

VISTO il Decreto del 12 marzo 2010 “Stagione Balneare per l’anno 2010” pubblicato nella Gurs n. 14 del 26/03/2010, contenente la descrizione dei tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento;

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Interareale – Laboratorio di Sanità Pubblica di Palermo, con la quale sono stati comunicati i tratti di mare interdetti alla balneazione per la stagione estiva 2010;

VISTO l’allegato “2” inerente la Provincia di Palermo: tratti di mare e di costa permanente non balneabili per inquinamento, ricadenti nel Territorio del Comune di Carini così riportati:

Descrizione zona			
<i>Da lungomare C. Colombo n. civ. 963/b a foce Torrente Ciachea</i>			
Codice punto			
82-021-200			
Lunghezza tratto (metri)			
5.600			
Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
Inizio tratto		Fine tratto	
Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
38,1707	13,1635	38,1789	13,2239

VISTO l’art. 6 del suddetto Decreto del 12 marzo 2010 che prevede l’obbligo per i Sindaci di adottare tutti provvedimenti di propria competenza prescritti dall’art. 5 DPR 470/82 e dal D.M. Sanità 29/01/1992 comma “a” e “d” ivi compreso quello della affissione ben visibile dei cartelli di divieto alla balneazione che debbano essere metallici in numero adeguato e reciprocamente visibili;

Visto l’O.R.E.E.L.L.;

Vista la L.R. 10/91;

Visto il DPR 470/92;

Visto il D.M. Sanità 29/01/1992;

Visto il Decreto del 12 marzo 2010;

ORDINA

Il divieto di balneazione permanente per la stagione balneare 2010 (inizio stagione balneare il 01/05/2010 – termine il 30/09/2010) nelle acque di mare ricadenti in quei tratti di mare e coste così distinti:

- Da lungomare C. Colombo n. civ. 963/b a foce Torrente Ciachea per una lunghezza di tratto mt. 5600.
Codice punto 82-021-200.
Coordinate geografiche (WGS 84 a 4 cifre decimali):
 - inizio tratto: Lat. 38,1707 - Long. E 13,1635;
 - fine tratto: Lat. 38,1789 - Long. E 13,2239.

Il divieto, altresì, ai sensi dell'art. 20 delle Istruzioni Ministeriali del 20/06/1896 di impiantare stabilimenti balneari marini o lacuali ad una distanza minima di mt. 200 dello sbocco delle fogne o di altri canali in cui immettono acque immonde, salvo eccezioni previste dall'art. 22 delle precitate istruzioni ministeriali;

Il divieto infine di impiantare stabilimenti balneari sui corsi d'acqua ad una distanza minima di mt. 200 a valle dello sbocco di fogne o canali in cui si immettono acque immonde salvo eccezioni contemplate dall'art. 22 delle istruzioni ministeriali succitate.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio.
- Che la Ripartizione V "Servizi a Rete" provveda alla apposizione della prescritta segnaletica come previsto nel succitato decreto.
- Che la Ripartizione V "Servizi a Rete" provveda alla trasmissione di copia della presente al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente, all'Assessorato Regionale Sanità, al Direttore dell'area di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda unità sanitaria 6 di Palermo, al Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda unità sanitaria 6 di Palermo, al Dipartimento provinciale ARPA di Palermo.

La Polizia Municipale di Carini, gli Agenti della Forza Pubblica e gli organi dell'Unità Sanitaria Azienda n. 6 di Palermo sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Carini li 26.04.2010

F.to Il Capo Ripartizione V
- Arch. Giuseppe Marcianò -

F.to IL SINDACO
- Dott. Gaetano La Fata -